

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Nota
		Fisse	Proporzionali		
10-bis	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire		0,1	Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9.	Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate da banche accettanti, o da loro collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9, lettera a). Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola « senza garanzia » o equivalenti.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo »;

al terzo comma, dopo le parole: « le disposizioni dei commi precedenti », sono aggiunte le seguenti: « e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000.

Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto

di cose — l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « L'aumento si applica anche all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 », sono sostituite dalle seguenti: « L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della predetta tariffa ».

All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 cc sono aumentate del 30 per cento »;

al terzo comma, le parole: « dei nuovi » sono sostituite con la seguente: « degli »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori ».

All'articolo 11, primo comma, primo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « sempreché ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, le parole: " lire duecentocinquantomila ", sono sostituite con le seguenti: " lire centomila " ».

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 13-bis. — Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti